

ACCESSO DEI COEREDI AI CERTIFICATI STORICI DI FAMIGLIA ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di

FATTO

Gli odierni ricorrenti, in data 9 ottobre 2019, per tramite dell'avv., hanno presentato un'istanza rivolta Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di chiedendo di accedere ai certificati storici di famiglia, allegati alla dichiarazione di successione della sig.ra Deducevano di essere titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato all'estrazione di copia dei predetti certificati utili a ricostruire l'albero genealogico da cui si evince la loro qualità di coeredi in linea collaterale della sig.ra, deceduta in il, erede a sua volta della signora

L'amministrazione adita con provvedimento prot. n. dell'..... limitava la concessione dell'accesso alla "sola presa visione".

A seguito di contestazione, da parte dell'avv., di tale limitazione alla sola presa visione in quanto lesiva dei diritti dei coeredi e priva di alcun fondamento giuridico, l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di, emetteva nuovo provvedimento n. del nel quale precisava: «l'estrazione di copia degli atti, nel caso di specie, è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata dal magistrato ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R.131/1986».

Avverso tali provvedimenti gli istanti hanno presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

L'avv. precisa che in data si è recata con il fratello, sig., all'Ufficio Territoriale di, presso cui avevano appuntamento col Capo Team Gestione e Controllo Atti, dott.ssa, la quale ha concesso la presa visione dei certificati di famiglia e di una dichiarazione avente ad oggetto il grado di parentela resa dal sig., padre degli stessi, ma ne ha nuovamente negato l'estrazione di copia.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando i ricorrenti un interesse differenziato all'accesso richiesto in virtù della dedotta qualifica di eredi. Appare priva di pregio la argomentazione della amministrazione resistente che richiama le limitazioni previste dall'art. 18, comma 3, D.P.R. 131/1986. Tale norma prevede che «su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce (...) e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente». Con riferimento a tale norma gli istanti non possono farsi

rientrare nella categoria dei soggetti estranei per i quali necessita l'autorizzazione del giudice rivestendo la qualifica di "aventi causa" *iure hereditatis* in quanto eredi subentrati per rappresentazione nei diritti dell'ascendente premorto (e già eredi ai tempi della dichiarazione di successione alla quale erano allegati gli atti richiesti). Ad avviso della Commissione, peraltro, nei documenti citati dalla norma non rientrerebbero i certificati di stato di famiglia.

E, ancora, deve dirsi illegittimo il rifiuto della estrazione di copia dei documenti *de quibus* a fronte della avvenuta concessione della visione degli stessi: l'art. 22 della legge 241/'90 definisce "diritto di accesso" quale diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi ed il successivo art. 25 comma 1 espressamente prevede che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. Visione ed estrazione di copia sono, pertanto, due modalità inscindibili del diritto di accesso e, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e dal costante orientamento di questa Commissione, deve considerarsi illegittima la limitazione alla sola visione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 dicembre 2019)